



24362-18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SECONDA SEZIONE CIVILE

EQUA
RIPARAZIONE

R.G.N. 24036/2016

Cron. 24362

Rep. /

Ud. 22/03/2018

CC

2018

1294



/

✓

Rilevato:

che il signor Salvatore Tripoli, anche in qualità di rappresentante della Mira s.r.l., ricorre per la cassazione del decreto n. 721 del 2016, emesso dalla Corte d'appello di Lecce la quale, rigettando l'opposizione dal medesimo proposta ex art. 5-ter legge 89/2001, ha respinto la domanda di equa riparazione per eccessiva durata del processo da questi proposta, ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, con riferimento ad un giudizio esecutivo instaurato con atto di intervento del 17.12.1991 e conclusosi il 16.10.2014 con l'approvazione del piano di riparto e l'assegnazione all'odierno ricorrente di euro 35, 63;

che il ricorso si articola in un unico motivo;

che il Ministero della Giustizia non ha spiegato attività difensive in questo grado di giudizio;

che la causa è stata chiamata nell'adunanza di camera di consiglio del 22 marzo 2018, per la quale solo il P.G. ha presentato una memoria;

considerato:

che con l'unico mezzo di ricorso il ricorrente censura la violazione dell'art. 2 bis della legge n. 89 del 2001, nonché dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa negando l'indennizzo in ragione dell'irrisorietà dell'importo liquidato al ricorrente all'esito del giudizio esecutivo e, quindi, considerando quale valore di riferimento la somma attribuita al creditore e non l'importo del credito già accertato, di molto superiore;

che la corte territoriale, ha negato l'indennizzo *«in ragione dell'importo assolutamente modesto della somma in contestazione, considerato l'importo (euro 35,63) liquidato nel giudizio presupposto, che rappresenta, ai fini di cui rilevano, il valore della lite»* (pag. 3, primo capoverso, della sentenza gravata);



che la suddetta argomentazione viene esplicitamente fondata dalla corte territoriale sul disposto dell'articolo 2 bis della legge n. 89/2001, introdotto dal decreto legge n. 83/2012, convertito in legge con la legge n. 134/20¹², il cui terzo comma recita: *"La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice"*;

che detta disposizione, tuttavia, non autorizza le conclusioni a cui è pervenuta la corte territoriale giacché, ai fini dell'individuazione della nozione di *"valore della causa"*, ivi contemplata, l'ancoraggio di tale nozione, in materia di processo di esecuzione, all'importo che il creditore concretamente finisce con il ricavare dall'esecuzione appare, per un verso, del tutto sfornito di basi normative e, per altro verso, intrinsecamente irrazionale, giacché, come puntualmente sottolineato dal Procuratore Generale, l'entità di detto importo dipende da variabili molteplici e totalmente indipendenti sia dalla natura ed entità del credito azionato, sia dalla situazione soggettiva del creditore;

che pertanto, nella individuazione della nozione di *"valore della causa"* ex art. 2 bis, comma 3, della legge n. 89/2001 e, in generale, tutte le volte che si debba avere riguardo al valore della causa ai fini dell'equa riparazione del danno da durata non ragionevole del processo di esecuzione, ai sensi della legge n. 89/2001, deve farsi ricorso, in via di interpretazione analogica, al criterio fissato dall'articolo 17 c.p.c. per l'individuazione del valore delle cause di opposizione all'esecuzione, ossia al valore del credito per il quale si procede e, precisamente, al valore del credito di cui al pignoramento (cfr. Cass. 19488/13: *"In materia di opposizione ad esecuzione forzata, quando l'esecuzione sia già iniziata, l'individuazione del giudice competente deve essere effettuata, in applicazione dell'art. 17 c.p.c., sulla base del "credito per cui si procede"*

e, quindi, dell'importo del credito di cui al pignoramento e non dell'importo del credito di cui al precetto");

che il suddetto criterio appare preferibile rispetto ai diversi criteri elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte per la determinazione del valore delle cause di opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. 1360/14) in quanto, nel danno da durata non ragionevole del processo di esecuzione, quest'ultimo viene in considerazione nel suo complesso unitario, e non nei singoli atti nei quali si articola, cosicché la sostanza della situazione risulta in definitiva analoga a quella considerata dal legislatore nell'individuare, nell'articolo 17 c.p.c., il valore delle cause di opposizione all'esecuzione già iniziata (con conseguente necessità di avere riguardo, alla stregua del principio fissato nella citata sentenza di questa Corte n. 19488/13, al credito di cui al pignoramento e non a quello di cui al precetto);

che quindi, in definitiva, si deve enunciare il seguente principio di diritto: "in materia di equa riparazione in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo di esecuzione, il valore della causa va identificato, in analogia con il disposto dell'articolo 17 c.p.c., con il valore del credito azionato con l'atto di pignoramento";

che pertanto il decreto impugnato va cassato, con rinvio alla corte d'appello di Lecce, altra sezione, che si atterrà all'enunciato principio di diritto e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione;

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnato decreto e rinvia ad altra sezione della corte d'appello di Lecce, che si atterrà all'enunciato principio di diritto e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 22 marzo 2018.

Il Presidente

Stefano Petitti

IL FORN. GIUSEPPE GIACOMINI
D. A. SIMONA CICCARONE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma 5 OTT. 2018
Audi 4/10/2018
IL FORN. GIUSEPPE GIACOMINI
D. A. SIMONA CICCARONE

24036/16

3